

-----STATUTO -----
----- FONDAZIONE 13 MARZO ONLUS -----

Articolo 1 - Costituzione e sede -----

Su iniziativa di Paolo Barilla è costituita la "**Fondazione 13 MARZO ONLUS**", con sede in Parma. -----

Alla presente Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997 e successivi decreti relativi alle ONLUS, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il riconoscimento della personalità giuridica avrà luogo in base alle procedure disciplinate dal D.P.R. n. 361/2000 e successive modificazioni ed integrazioni mediante richiesta di riconoscimento nazionale.

Articolo 2 - Scopo della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere e favorire concrete iniziative di beneficenza e di promozione sociale e culturale, nonché di assistenza sociale e di supporto in campo sanitario, anche, in via meramente esemplificativa, attraverso la realizzazione e/o il rifacimento di opere o strutture, l'erogazione di denaro o di beni in natura, l'esecuzione di interventi umanitari in generale, a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, di popolazioni colpite da eventi naturali o catastrofali, calamità pubbliche in genere, quali, ad esempio, sismi, carestie, siccità, inondazioni, di persone svantaggiate in ragione dell'età, di condizioni fisiche (inclusi i portatori di handicap e persone colpite da qualunque tipo di malattia e infermità), psichiche, economiche, sociali o familiari, nonché a favore di parrocchie, diocesi e altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. -----

In particolare, per realizzare le finalità proposte la Fondazione potrà svolgere esclusivamente le seguenti attività, che sono considerate attività istituzionali:

1. Beneficenza: in detto ambito potrà effettuare donazioni, di qualunque genere, in qualunque forma e aventi qualsiasi oggetto, purché lecito, a persone fisiche che rientrino nelle categorie sopra evidenziate, a enti, pubblici e privati, che svolgano attività a favore di detti soggetti (inclusi, in via meramente esemplificativa, enti locali, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, cliniche universitarie, e simili), oppure che risultino proprietari o utilizzatori di beni che possano costituire oggetto di interventi attuati nel perseguimento delle finalità di cui sopra, in quanto fruiti o fruibili dalle categorie di persone di cui sopra;
2. Sostegno in campo sanitario: in detto ambito in particolare potrà svolgere attività di supporto a favore

di individui svantaggiati, attraverso elargizione di somme di denaro, prestazione gratuita od agevolata di servizi e donazioni di apparecchiature, macchinari o di quanto risulti necessario a strutture già operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

3. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito e con le modalità fissate dal regolamento amministrativo dell'autorità competente: in detto ambito in particolare potrà istituire o promuovere borse di studio, premi e concorsi a favore di individui svantaggiati, nonché elargire somme di danaro a soggetti individuali o collettivi non a scopo di lucro, che operino nel settore della ricerca, con esclusivo riguardo al settore medico;

4. Sport dilettantistico: in detto ambito, in particolare potrà mettere a disposizione gratuitamente strutture e/o apparecchiature e/o strumenti sportivi a favore di soggetti svantaggiati

La Fondazione non potrà pertanto svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare, la Fondazione potrà compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti opportuni od utili per il conseguimento del proprio scopo, inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la stipula di contratti, ivi compresi, in particolare e solo in via di esempio, contratti di appalto, indifferentemente di opere o di servizi, di prestazione d'opera professionale, di comodato, di costituzione di diritti reali od obbligatorie di superficie, sia a favore che a carico della Fondazione, di compravendita e permuta di beni immobili e mobili, anche registrati, di assicurazione, altresì di quanto realizzato o in corso di realizzazione, di contratti con istituti bancari e creditizi, inclusi mutui, concessione di garanzie, rilascio o richiesta di rilascio di fidejussioni e altre garanzie equivalenti a copertura di pagamenti o adempimenti a favore di terzi, la stipula di convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, e potrà effettuare donazioni ed elargizioni di qualunque natura e in qualunque forma, e aventi qualunque oggetto, anche a favore di enti pubblici o enti che perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà collaborare con chiunque, persone fisiche o giuridiche, soggetti, anche privi di personalità giuridica, privati o pubblici, incluse altre fondazioni, enti, associazioni, amministrazioni, università, istituti, sia italiani che esteri, stipulando con gli stessi, se opportuno, contratti, accordi e convenzioni, e potrà altresì partecipare alla costituzione di altre fondazioni aventi il medesimo scopo da

essa perseguito.-----
Fermo quanto sopra, ai fini della normativa in materia si
bancaria e creditizia si precisa altresì che esula dallo scopo
della Fondazione il compimento di attività riservate agli
istituti bancari e creditizi e/o di intermediazione mobiliare
e gestione del risparmio.

Articolo 3 - Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di
€ 200.000,00 (duecentomila/00) conferita a titolo di
liberalità dal Fondatore con l'atto di fondazione, e può
essere incrementato:-----

- dai beni, mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi
titolo (inclusi legati e donazioni) alla Fondazione dal
Fondatore o da altri soggetti, nonché da elargizioni o
contributi, espressamente destinati ad incrementare il
patrimonio; -----
- dalle somme derivanti da eventuali redditi che il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di
destinare a incrementare il patrimonio della stessa.

Articolo 4 - Risorse per il raggiungimento dello scopo-----

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà
utilizzare:

- il proprio patrimonio e le rendite e i redditi dallo
stesso generati; -----
- le eventuali elargizioni o contributi e gli eventuali
beni, mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi
titolo (inclusi legati e donazioni) alla Fondazione

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:-----

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;-----
- il Consiglio di Amministrazione;-----
- l'Organo di Controllo.-----

Articolo 6 - Presidente del Consiglio di Amministrazione-----

Il sig. Paolo Barilla è Presidente a vita del Consiglio di
Amministrazione; lo stesso designerà con atto tra vivi o con
disposizione testamentaria il successore alla Presidenza del
Consiglio di Amministrazione; il successivo Presidente a propria
volta designerà con atto tra vivi o con disposizione
testamentaria il proprio successore, e così di seguito.
In mancanza di designazione, il Presidente verrà designato
dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte
ai terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e
propone le materie da trattare nelle rispettive
adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di

tutti gli affari che vengono deliberati;

- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;-----
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove avanti il Consiglio la proposta di riforma qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;-----
- cura i rapporti con le Autorità;
- nomina il Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, del Presidente stesso spettano al Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, tra cui il Presidente, tutti designati dal Fondatore.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono per la prima volta nominati all'atto di costituzione della Fondazione.-----

I Consiglieri di Amministrazione, escluso il Presidente, durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina, e potranno essere in ogni momento revocati dal Fondatore, anche in assenza di giusta causa, senza che ciò determini l'insorgenza di alcun diritto risarcitorio a favore dell'Amministratore revocato.

Le eventuali dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo e al Fondatore. Le dimissioni avranno effetto immediato se rimarrà in carica la maggioranza del Consiglio, fino viceversa alla designazione dei sostituti in caso contrario Il Fondatore provvederà alla nomina dei sostituti. A tal fine, in caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione dovranno presentare senza indugio al Fondatore istanza di nomina dei sostituti, salvo che lo stesso non vi abbia già autonomamente provveduto;

in caso viceversa di cessazione dalla carica di tutti i Consiglieri, la suddetta istanza, sempreché ovviamente il Fondatore non abbia già autonomamente provveduto, dovrà essere presentata all'Organo di Controllo, che fino ricostituzione del Consiglio potrà compiere gli atti urgenti di ordinaria amministrazione. Il Fondatore potrà altresì integrare sempre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, qualora nominati in misura inferiore al minimo e sempre nel rispetto del numero massimo di sette sopra indicato.

Articolo 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

- a. delibera in merito alle iniziative da intraprendere per l'attuazione dello scopo;-----
- b. seleziona i soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione;-----
- c. seleziona eventuali progettisti, appaltatori, direttori dei lavori, collaudatori e altri professionisti e consulenti in genere, stabilisce i relativi corrispettivi, e delibera in merito alla formalizzazione con gli stessi dei relativi contratti e al conferimento dei necessari poteri per la stipula;
- d. seleziona e approva i progetti commissionati;
- e. verifica la realizzazione dei progetti approvati;
- f. delibera sulla stipula e la risoluzione di contratti, convenzioni e accordi in genere, sia con soggetti privati, aventi o meno personalità giuridica, che con enti pubblici, e sul conferimento dei poteri all'uopo necessari;
- g. delibera sulle donazioni ed elargizioni da parte della Fondazione;
- h. delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- i. può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone le attribuzioni;
- j. dispone il più sicuro, conveniente e prudente impiego del patrimonio;
- k. delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri nazionali o internazionali;
- l. delibera in merito all'assunzione di dipendenti e al relativo compenso;
- m. predispone e approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e predispone entro il 31 marzo e approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio trascorso; il bilancio consuntivo comprende anche una dettagliata indicazione di tutte le iniziative intraprese nel corso dell'ultimo esercizio; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro e le attività connesse relativi all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce;
- n. propone al Fondatore le eventuali modifiche dello Statuto che ritenga opportune;
- o. delibera l'estinzione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e funzioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere a., b., g., j., m., n., o. del precedente comma del presente articolo 8, a uno o più Consiglieri (tra i quali ovviamente il Presidente), determinando i limiti della delega e precisando se i poteri loro delegati debbano essere esercitati congiuntamente o disgiuntamente. I Consiglieri (incluso il Presidente) delegati potranno a loro volta, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri loro conferiti, designare procuratori speciali e *ad negotia* per

determinati atti e categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà sempre revocare le deleghe così conferite agli Amministratori (incluso ovviamente il Presidente) e/o comunque avocare a sé le attribuzioni e i poteri delegati.-----

Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.-----

Il Consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire a ciascun Consigliere ed all'Organo di Controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e.mail da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.-----

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori e l'Organo di Controllo in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Consigliere presente più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche esterno al Consiglio, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, salvo quelle di cui alle lettere m., n. ed o. del primo comma del precedente articolo 8 che dovranno essere adottate all'unanimità.

In caso di numero pari di Consiglieri presenti alla riunione, in una delibera con voti uguali prevarrà il voto del Presidente; in caso di assenza del Presidente, la delibera si considererà per non assunta.

I verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente della riunione e dal segretario e sono riportati in apposito registro.

E' inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo

in cui si trovano il Presidente della riunione e il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 10 - Rappresentanza della Fondazione-----

La firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

In caso di designazione di uno o più Consiglieri delegati, la firma sociale e la rappresentanza legale della Fondazione spetteranno anche a loro, ma nei limiti e con le stesse modalità di esercizio (se cioè in via congiuntiva o disgiuntiva) della delega conferita.

Nei limiti dei poteri speciali loro conferiti, anche procuratori rappresentano la Fondazione.

Articolo 11 - Organo di Controllo-----

Il controllo sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Organo di Controllo (Revisore Unico o Collegio dei Revisori composto da un Presidente e due membri effettivi oltre a due membri supplenti)

L'incarico di Revisore è incompatibile con quello di Consigliere.

La scelta tra organo monocratico e organo collegiale è fatta dal Fondatore, cui spetta altresì la nomina del Revisore o dei Revisori, tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, iscritte al Registro dei Revisori Legali.

L'eventuale Presidente del Collegio è altresì nominato dal Fondatore.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del mandato, ed è rieleggibile.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato il Fondatore provvede senza indugio alla relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione il membro effettivo cessato dalla carica viene sostituito dal più anziano dei membri supplenti.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, per cui debbono essere sempre convocati; sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio consuntivo comprensivo della relazione sulle attività svolte, e del bilancio preventivo comprensivo del programma.-----

Le adunanze dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e dei relativi libri, danno parere sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo e curano la regolare tenuta del libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche-----

Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, dell'attività svolta, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

Ai membri dell'Organo di Controllo dovrà essere riconosciuta una remunerazione; tale remunerazione dovrà rispettare i limiti previsti dal comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.

Articolo 13 - Personale e collaboratori di lavoro autonomo

Il Consiglio di Amministrazione doterà la Fondazione, nei modi consentiti dalla legge, del personale e dei collaboratori di lavoro autonomo che ritenga necessari per l'espletamento delle finalità e delle iniziative deliberate, riconoscendo agli stessi remunerazioni e compensi nei limiti previsti dal comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997.-----

Articolo 14 - Libri della Fondazione-----

La Fondazione dovrà tenere il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo.-----

Su detti libri i verbali delle riunioni dovranno essere tenuti in ordine cronologico.

La Fondazione terrà, inoltre, i libri prescritti dalla legge, in particolare quelli necessari per provvedere all'adempimento degli obblighi contabili imposti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 15 - Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo (comprensivo della dettagliata relazione sulle iniziative svolte) dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere da questo comunicato all'Organo di Controllo almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo di Controllo esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni successivi.-----

Il bilancio consuntivo, con la relazione dell'Organo di Controllo, dovrà restare depositato presso la sede della Fondazione nei 10 (dieci) giorni che precedono e nei 30 (trenta) che seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Articolo 16 - Avanzi di gestione-----

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima

ed unitaria struttura.-----

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve e patrimonio, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Modificazione dello Statuto-----

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Fondatore, fermo quanto previsto in materia delle vigenti norme di legge.

Articolo 18 - Successione del Fondatore-----

Il Fondatore designerà con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il soggetto cui verranno attribuiti, al momento della sua morte, i compiti e i diritti che il presente Statuto assegna al Fondatore stesso.

Il soggetto come sopra identificato verrà qualificato con atto tra vivi o con disposizione testamentaria il proprio Successore, e così di seguito. -----

In mancanza di una designazione i suddetti compiti e diritti verranno attribuiti congiuntamente ai figli del Fondatore o del successivo "Successore del Fondatore"; in mancanza, tali compiti e diritti verranno attribuiti al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che li potrà esercitare solo con decisione unanime.

In ogni caso, il soggetto designato quale "Successore del Fondatore", potrà divenire tale solo se di età maggiore di 30 anni; pertanto, se al momento della morte del Fondatore o di un successivo "Successore del Fondatore", il "Successore del Fondatore" designato fosse di età inferiore di 30 anni, i compiti e diritti allo stesso spettanti saranno esercitati, fino al giorno del compimento del trentesimo anno, dal Consiglio di Amministrazione, che potrà esercitarli solo con decisioni unanime e nel rigoroso rispetto delle indicazioni che dovesse aver eventualmente ricevuto in forma scritta dal Fondatore (o Successore del Fondatore) deceduto, con l'unica eccezione delle modifiche al presente Statuto che non potranno in nessun caso essere apportate se non per adeguamenti

obbligatori e/o necessari a norme di legge sopravvenute. -----

Al compimento del trentesimo anno di età, il Successore del Fondatore designato diverrà titolare pieno di tutti i compiti e diritti allo stesso spettante.

Articolo 19 - Estinzione della Fondazione -----

L'estinzione della Fondazione potrà avvenire oltre che nei casi previsti per legge, per esaurimento del patrimonio o per decisione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità.

In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge; la Fondazione, dopo avere esaurita la fase di liquidazione, dovrà devolvere il proprio patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. -----